



Città di Pescara
Settore Sviluppo Economico
Servizio SUAP e Mercati

Regolamento Comunale per la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Pescara



Responsabile del Servizio
Geom. Lanfranco Chiavaroli

Dirigente del Settore
Arch. Francesco Chiavaroli

Delibera di Consiglio Comunale
n. 171 del 30/11/2022

Ass. Alfredo Cremonese
Novembre 2022

INDICE

art. 1	Campo di applicazione	pag.	5
art. 2	Definizioni	"	5
art. 3	Competenze della Commissione Comunale di Vigilanza	"	7
art. 4	Componenti, nomina e durata della carica	"	7
art. 5	Convocazione della CCVLPS	"	8
art. 6	Funzionamento della CCVLPS	"	9
art. 7	Funzioni del Segretario della CCVLPS	"	10
art. 8	Richieste di intervento della CCVLPS, contenuto della domanda e modalità di presentazione	"	10
art. 9	Locali e impianti soggetti alle verifiche della CCVLPS	"	11
art. 10	Allestimenti temporanei con agibilità di CCVLPS non inferiore a due anni – verifiche delle condizioni di sicurezza	"	12
art. 11	Attività di spettacolo viaggiante	"	12
art. 12	Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo	"	12
art. 13	Spese di funzionamento della CCVLPS	"	13
art. 14	Entrata in vigore del Regolamento	"	13
art. 15	Norma finale	"	13



Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (comunemente indicata con l'acronimo CCVLPS) prevista dall'art. 141 bis del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 – Regolamento di Esecuzione del TULPS (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773) ed istituita originariamente con Delibera di Giunta Comunale n. 755 del 10/12/2001 del Comune di Pescara.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, un locale di pubblico spettacolo si identifica come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone:

1. i locali definiti dall'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16/51 del 15/02/1951:
 - a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
 - b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive);
2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/1996:
 - a. teatri, locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
 - b. cinematografi, locali con o senza semplice pedana, destinata prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
 - c. cinema-teatri, locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzi con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - d. auditori e sale convegno, locali destinati a concerti, conferenze congressi e simili (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
 - e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - f. sale da ballo e discoteche, locali destinati a trattenimenti danzanti;
 - g. teatri tenda, locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari;
 - h. circhi, locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
 - i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto ovvero in parchi permanenti;

- j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - k. locali multiuso adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
3. uno spazio pubblico, destinato all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
 4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
 5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
 6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento:
 - a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accogliimento prolungato dei clienti;
 - b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci); c. aree libere per il ballo; d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
 7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
 8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.);
 9. parchi divertimento, luna park, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013);
 10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013);
12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Art. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Pescara (da qui in avanti indicata come CCVLPS) a norma degli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR n. 311/2001, provvede a:

- a. esprimere il parere sui progetti di locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, e sui progetti con sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali nonché degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia ai fini dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. accertare, ai sensi dell'art 4 del D.Lgs n. 3/1998, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1963;
- e. controllare ogniqualvolta lo ritenga necessario e con frequenza almeno triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f. verificare l'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

Art. 4 – COMPONENTI, NOMINA E DURATA DELLA CARICA

La CCVLPS è composta:

1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
3. dal Dirigente comunale del Settore Sviluppo Economico o suo delegato;
4. dal Dirigente del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL di Pescara o suo delegato;
5. dal Dirigente comunale del Settore Lavori Pubblici o suo delegato;
6. dal Dirigente comunale del Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici o suo delegato;

7. dal Dirigente comunale del Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde o suo delegato;
8. dal Dirigente del Settore Provveditorato e Patrimonio o suo delegato;
9. dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana o suo delegato;
10. dal Dirigente del Settore Qualità degli Spazi Pubblici o suo delegato;
11. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
12. da un ingegnere come esperto in strutture o suo supplente;
13. da un esperto di elettrotecnica, professionista esterno all'Ente o suo supplente;
14. da un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, qualora richiesto dalle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare o da suo supplente.

La scelta degli esperti in strutture, elettronica ed acustica è effettuata tra professionisti iscritti al relativo albo o ordine di tutta la Provincia di Pescara previa verifica delle competenze del personale interno al fine di non gravare sul bilancio dell'Ente.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii., la CCVLPS potrà avvalersi, a titolo consultivo, di esperti del CONI.

Per i membri esterni dovrà essere nominato almeno un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa per qualsiasi ragione intervenire.

I membri della CCVLLPS che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, prodotti per iscritto al Presidente, decadono dalla carica.

I membri, inoltre, decadono dalla carica quando:

- a. violino l'obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute che trattino argomenti ai quali siano interessati;
- b. siano stati condannati, con sentenza, per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della CCVLLPS, il Sindaco procederà alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

Le funzioni del segretario di Segretario della Commissione, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo punto 5, sono svolte da un dipendente comunale in servizio presso il SUAP, designato dal Presidente.

La CCVLPS resta in carica per tre anni.

Il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti, sopra elencati, e del Segretario della CCVLPS sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati e previa istruttoria del Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

Art. 5 – CONVOCAZIONE DELLA CCVLPS

Il Presidente convoca la CCVLPS con pec a tutti i membri di regola con un anticipo di 5 giorni, salvo particolari e comprovate urgenze. La convocazione, trasmessa per via telematica, dovrà

indicare il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Delle sedute della CCVLPS dovrà essere informato il destinatario del provvedimento finale o il tecnico da questi delegato. Il destinatario del provvedimento o il tecnico, possono pertanto presenziare all'esame della documentazione prodotta ed a richiesta fornire chiarimenti.

I membri esterni della CCVLPS, dovranno comunicare alla Segreteria della CCVLPS l'eventuale assenza almeno 3 giorni prima della data fissata della riunione per consentire la convocazione del membro supplente.

Il presidente può invitare ai lavori della CCVLPS, senza diritto di voto, personale di altri Servizi del Comune di Pescara, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti resi necessari dalla natura degli interventi sottoposti all'esame.

Art. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA CCVLPS

Le sedute e/o i sopralluoghi delle commissioni si svolgono, di norma, in un giorno fisso della settimana definito dalla commissione stessa. In ogni caso la CCVLPS si riunisce ogni qualvolta si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi.

Le sedute della CCVLPS non sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario.

I membri della CCVLPS hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del C.P.C. .

Il presidente potrà considerare valida la seduta della CCVLPS una volta verificata la presenza di tutti i membri.

In particolare nella prima seduta la CCVLPS:

- a) individua il giorno della settimana fissata per le sedute;
- b) individua il giorno della settimana fissato per i sopralluoghi.

Il parere della CCVLPS dovrà essere espresso all'unanimità, sarà redatto per iscritto e dovrà essere adottato con l'intervento di tutti i membri. Dovrà essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. .

Il parere della CCVLPS, reso tramite apposito verbale, potrà essere:

- a) favorevole;
- b) favorevole con prescrizioni;
- c) contrario motivato.

Lo stesso verbale sarà sottoscritto da tutti i membri della CCVLPS e dal segretario verbalizzante. Ogni membro della CCVLPS avrà diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

Per ogni seduta, il segretario provvederà a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla CCVLPS a tutela della sicurezza ed incolumità

dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invierà copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla CCVLPS.

Gli originali dei verbali saranno custoditi dal segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

Il verbale dovrà riportare:

- a. l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra il caso, del supplente;
- b. l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente o di altre persone ammesse alla riunione;
- c. l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- d. le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS.

Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 7 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO DELLA CCVLPS

Ai sensi del DPR n. 311 del 28/11/2001 i compiti del segretario sono i seguenti:

- a. tenuta del registro delle presenze e dei verbali della commissione;
- b. redazione dell'ordine del giorno per la convocazione dei membri della Commissione;
- c. invio delle convocazioni a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data della convocazione e della documentazione tecnica relativa alle istanze di cui all'ordine del giorno, trasmessa telematicamente ai componenti della stessa Commissione, almeno 24 ore prima dell'adunanza ordinaria o straordinaria;
- d. verifica delle presenze per il calcolo di liquidazione, agli aventi diritto, dei gettoni di presenza onnicomprensivi che verranno liquidati annualmente.

Art. 8 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA CCVLPS, CONTENUTO DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Modalità di presentazione della domanda.

Chiunque intende svolgere attività di pubblico spettacolo dovrà inoltrare richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pescara tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal SUAP e disponibile sul portale istituzionale e/o dalla piattaforma informatica attivata per le attività produttive gestite dal SUAP comunale.

Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica, debitamente sottoscritta da professionisti abilitati, dovrà essere allegata alla richiesta.

Termini per la presentazione.

Le richieste dei privati dovranno essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio attività di pubblico spettacolo per manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private o in locali di pubblico spettacolo-trattenimento.

Le istanze che non pervengono entro i termini suindicati saranno considerate irricevibili e il SUAP e la CCVLLPS non procederanno all'esame delle stesse.

Richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

Gli istruttori del SUAP, prima di sottoporre la richiesta all'esame della CCVLLPS, procederanno all'istruttoria della richiesta ai fini di verificarne la correttezza formale e la completezza documentale.

Il SUAP potrà richiedere all'interessato chiarimenti e/o integrazioni, assegnando un termine massimo di 7 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento.

Art. 9 – LOCALI E IMPIANTI SOGGETTI ALLE VERIFICHE DELLA CCVLPS

Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della Circolare della Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno n. 16/1951 e D.M. 19/08/1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:

- a. teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- b. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- c. cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- d. cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scenografie per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- f. sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- h. circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- i. luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- j. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

- k. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- l. impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- m. piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- n. auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- o. ulteriori locali o impianti non contenuti nel presente elenco soggetti a verifica della CCVLPS e comunque previsti da normative di settore aggiornate e vigenti al momento della presentazione della richiesta.

Art. 10 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON AGIBILITA' DI CCVLPS NON INFERIORE A DUE ANNI – VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per gli allestimenti relativi a manifestazioni temporanee che si ripetono periodicamente, già valutati dalla CCVLPS in un periodo comunque non superiore a due anni e senza che abbiano subito variazioni, non occorre nuova espressione di parere da parte della stessa CCVLPS.

Per quanto sopra, alla richiesta deve essere allegata, apposita dichiarazione resa da tecnico abilitato, nei modi e nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del TULPS.

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990 e ss.mm.ii. .

Art. 11 – ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le attrazioni di Spettacolo Viaggiante, qualora dovuto da normativa di settore vigente, dovranno ottenere il parere della CCVLPS.

La CCVLPS, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- b. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della CCVLPS di disporre o di eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Art. 12 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Tutte le attività di pubblico spettacolo dovranno rispettare le vigenti normative Statali, Regionali e locali per ciò che attiene ad inquinamento acustico.

Art. 13 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CCVLPS

Per ogni seduta della CCVLPS, ad ogni membro esterno (punti 12, 13 e 14 dell'art. 4 del presente Regolamento), spetta un gettone di presenza così come stabilito in apposita delibera vigente di Giunta Comunale, a tal proposito determinato dal SUAP.

L'indicazione della causale di versamento è obbligatoria: "Collaudo CCVLPS Comunale per i locali di pubblico spettacolo". La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Sono escluse dal pagamento di tali spese le organizzazioni "no-profit" e le attività programmate dal Comune di Pescara, per le manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che l'ha approvato.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente all'aggiornamento del presente Regolamento sono esaminate e concluse con procedimento in corso.

Art. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS e al relativo Regolamento di attuazione, come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo ed ovviamente ad eventuale normativa che nel frattempo fosse intervenuta ed a cui il presente Regolamento sia in contrasto.

